

Bruxelles, 30 novembre 2017
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2016/0370 (CNS)
2016/0372 (NLE)
2016/0371 (CNS)

14769/1/17
REV 1

FISC 299
ECOFIN 998
UD 284

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	14481/17
Oggetto:	Pacchetto IVA per il commercio elettronico

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni
- Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

= Adozione

1. Il 1° dicembre 2016 la Commissione ha adottato un "pacchetto IVA per il commercio elettronico" che comporta modifiche ai seguenti atti:

- la direttiva 2006/112/CE del Consiglio ("direttiva IVA") e la direttiva 2009/132/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (doc. 14820/16);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (doc. 14821/16), e

- il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (doc. 14822/16).
2. Gli obiettivi generali del pacchetto sono il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese dell'UE e la necessità di garantire una tassazione efficace dell'economia digitale. È inoltre un'iniziativa fondamentale della strategia per il mercato unico digitale¹ nonché della strategia per il mercato unico² e del piano d'azione per l'e-government³.
 3. Le questioni particolareggiate legate all'attuazione delle disposizioni della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 2021 saranno affrontate in una prossima proposta della Commissione volta a rivedere il regolamento di esecuzione del Consiglio. A tale riguardo, gli Addetti fiscali hanno preparato, nell'ambito del pacchetto di compromesso generale, un progetto di dichiarazione (cfr. allegato 1) da iscrivere nel processo verbale del Consiglio che evidenzia le questioni che dovranno essere esaminate in tale fase.
 4. Nella sessione del Consiglio ECOFIN del 7 novembre 2017, il testo di compromesso presentato dalla presidenza (doc. 13841/17) ha ottenuto un sostegno molto ampio: tutte le delegazioni, tranne una, hanno potuto accettare il testo nella versione figurante in detto documento. La presidenza si è impegnata ad adoperarsi in vista del raggiungimento di un accordo politico nella sessione del Consiglio ECOFIN di dicembre, dopo l'adozione del parere del Parlamento europeo il 30 novembre 2017.
 5. In seguito alla sessione del Consiglio ECOFIN, il Gruppo "Questioni fiscali" del 9 novembre ha discusso il seguito da dare e gli Addetti fiscali si sono riuniti tre volte (il 14, il 17 e il 21 novembre 2017) per esaminare le modifiche al progetto di dichiarazione. Queste modifiche hanno permesso di rispondere alle preoccupazioni sollevate dalle delegazioni ed è stato possibile raggiungere un accordo a livello tecnico.
 6. Malta e Cipro hanno informato le altre delegazioni che chiederanno l'iscrizione di una dichiarazione unilaterale nel processo verbale del Consiglio (cfr. allegato 2).

¹ Doc. 8672/15.

² Doc. 13370/15.

³ Doc. 8097/16.

7. Nella riunione del Coreper del 29 novembre 2017, tre delegazioni (NL, HU e ES) hanno espresso una riserva linguistica, che dovrebbe essere sciolta prima del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre. Il Regno Unito ha inoltre sollevato una riserva di esame parlamentare, che sarà ritirata a livello ECOFIN.
8. Si propone pertanto al Consiglio ECOFIN di dicembre di:
- adottare tra i punti "A" dell'ordine del giorno la direttiva, il regolamento di esecuzione e il regolamento, i cui testi messi a punto dai giuristi-linguisti figurano, rispettivamente, nei docc. 14126/17, 14127/17 e 14128/17 ,
 - iscrivere le dichiarazioni allegate alla presente nota nel processo verbale del Consiglio e
 - disporre la pubblicazione della direttiva, del regolamento di esecuzione e del regolamento succitati nella Gazzetta ufficiale.
-

**DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO
IN MERITO ALL'ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA DI MODIFICA**

"Il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di stabilire in un regolamento di esecuzione del Consiglio norme di attuazione dettagliate per l'applicazione dell'articolo 2 a sostegno delle modifiche alla direttiva 2006/112/CE che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Consiglio riconosce la necessità di adottare tempestivamente tale regolamento di esecuzione prima del 1° gennaio 2020 per garantirne l'applicazione a partire dal 2021.

Il Consiglio invita pertanto la Commissione a iniziare senza indugio l'elaborazione di tali norme di attuazione e, tenendo conto dei principi del miglioramento della regolamentazione, a consultare le imprese interessate e gli Stati membri. .

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative alle interfacce elettroniche quali mercati (marketplace), piattaforme, portali e mezzi analoghi, nelle norme di attuazione si dovrebbero prendere in esame, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- definizione delle situazioni in cui si ritiene che un soggetto passivo faciliti le vendite di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
- disposizioni specifiche per quanto riguarda il fatto di considerare che la spedizione o il trasporto dei beni siano legati alla cessione all'acquirente mediante un'interfaccia elettronica, quando tale interfaccia viene utilizzata per facilitare la vendita di beni;
- disposizioni specifiche sulle condizioni per stabilire quando il pagamento sia accettato e sugli obblighi generali in merito alle interfacce elettroniche, quando tali interfacce vengono utilizzate per facilitare la vendita di beni e si ritiene che esse stesse abbiano ricevuto e ceduto i beni;
- il tipo di informazioni da conservare nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi all'interno della Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, tenendo conto delle informazioni che sono disponibili per tali soggetti passivi, pertinenti per le amministrazioni fiscali e proporzionate rispetto all'obiettivo della disposizione, nonché tenendo conto dell'esigenza di rispettare il regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

Il Consiglio riconosce la necessità di garantire che l'attuazione delle nuove norme, comprese quelle in materia di conformità, non vada a svantaggio delle imprese stabilite nell'UE.

Il Consiglio invita la Commissione a fornire il quadro necessario all'attuazione dei pertinenti sistemi doganali e a monitorare l'attuazione degli stessi al fine di assicurare che tali sistemi essenziali siano predisposti entro il 2021 a sostegno dell'attuazione dello sportello unico per le importazioni a decorrere da tale data.

Il Consiglio e la Commissione si adopereranno con ogni mezzo affinché:

- le disposizioni di attuazione necessarie alla corretta applicazione dell'articolo 2 della direttiva di modifica siano adottate entro la fine del 2019 e
- sia predisposto tempestivamente l'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU di cui alla voce 14 della tabella figurante al punto II dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016 che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione, comprese le necessarie modifiche al modello di dati per i messaggi.

Se risulta improbabile che le norme di attuazione dettagliate per l'applicazione dell'articolo 2 della direttiva di modifica possano essere adottate entro un periodo di tempo ragionevole o che i necessari sistemi informatici doganali e IVA siano tempestivamente approntati, la Commissione valuterà, al più tardi entro la fine del 2019, se questo articolo possa ancora essere correttamente applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

In base alla valutazione della Commissione, il Consiglio può invitare la Commissione a presentargli con urgenza una proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, in previsione del rinvio totale o parziale dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della direttiva di modifica.

La Commissione prende atto della preoccupazione del Consiglio e la prenderà nella massima considerazione al fine di adottare con urgenza le misure adeguate.

Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere le frodi IVA e accoglie con favore al riguardo l'intenzione della Commissione, manifestata nella sua comunicazione relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire, di presentare entro la fine del 2017 una proposta legislativa intesa a potenziare i mezzi giuridici e operativi nel settore della cooperazione amministrativa, comprese le indagini amministrative, per combattere più efficacemente le frodi IVA. Il Consiglio ricorda a tale proposito le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016."

DICHIARAZIONE UNILATERALE

DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

"Si rinvia alla dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 2 del progetto di direttiva, in particolare, all'ultimo paragrafo relativo alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Malta e Cipro sostengono appieno il rafforzamento della cooperazione amministrativa e invitano la Commissione a considerare con favore tale eventualità nelle future proposte in materia, al fine di provvedere a una compensazione adeguata qualora oneri sproporzionati gravassero su uno Stato membro, come già enunciato nella proposta iniziale del 1° dicembre 2016 (in cui il rafforzamento delle norme ivi proposte sulle indagini amministrative avviate tramite gli Stati membri di identificazione è accompagnato dal versamento di una quota adeguata sotto forma di trattenuta a carico degli Stati membri di consumo a compensazione dei costi di riscossione e di controllo)."
